

ALBO
N. 333 DEC 04.06.2020

Comune di Coreno Ausonio
Provincia di Frosinone



Protocollo 0003724 del 04-06-2020
in Arrivo
Categoria 6 Classe 9
Ore: 10:39:23

**COMUNE DI
CORENO AUSONIO (FR)**

Medaglia d'argento al merito civile
Piazza Umberto I n° 1
Tel: 0776996024; Fax 0776996358

ORDINANZA N. 23

PROT.
DEL 04/06/2020

OGGETTO: Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi e di aree urbane sul territorio del Comune di Coreno Ausonio: Divieto di accendere fuochi, di utilizzare apparecchi elettrici o a fiamma libera, di gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi e/o di compiere ogni azione che possa comportare un conseguente pericolo di innesco di un incendio compreso il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali dal 15.06.2020 al 30.09.2020, periodo di massima pericolosità di incendi boschivi;

IL SINDACO

Premesso:

che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, che potrebbero interessare anche edifici abitativi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

che il possibile abbandono e incuria da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglia che, anche a causa delle elevate temperature estive, possono costituire origine di incendi anche a seguito di deboli inneschi;

che possa capitare che molti proprietari non recintano con paletti e rete metallica tali lotti, al fine di impedire lo scarico abusivo di rifiuti da parte di terzi e problemi di igiene ambientale all'interno degli stessi;

che molti proprietari non puliscano il proprio fronte stradale, tanto da restringere o danneggiare la carreggiata con i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo talvolta anche la segnaletica stradale cosicché, limitando le condizioni di visibilità, creano problemi alla sicurezza della circolazione;

Visti:

- la Legge n.225 del 24.02.1992 e s.m.i istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile che, all'art.15 co. 3, indica nella figura del Sindaco l'Autorità comunale di protezione civile;
- la Legge n.353 del 21.11.2000 in materia di incendi boschivi, che definisce le competenze statali e regionali riguardo i piani antincendio;
- la Legge regionale n.39 del 28.10.2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- la Deliberazione di Giunta regionale n.415 del 16.09.2011 che ha approvato il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi " e successive modificazioni, aggiornamenti e revisioni annuali del predetto piano;

- la nota della Agenzia Regionale di Protezione Civile Lazio, prot. n.3462 del 21.05.2020 del Comune di Coreno, indirizzate ai Sindaci, alle Comunità Montane, alle Aree naturali Protette della Regione Lazio, con le quali si raccomanda la puntuale applicazione delle misure di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dalla normativa vigente avente ad oggetto “campagna estiva antincendio boschivo 2020”;
- la nota del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.05.2020 Prot. n. 3639 del Comune di Coreno Ausonio concernente "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2020. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”;

Dato atto che secondo quanto disposto dall'art.65 della L.R. n.39/2002 il periodo di massimo rischio di incendi boschivi è quello compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre e costituiscono periodo di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre ma altresì che il predetto periodo di massimo rischio di incendi boschivi potrà essere variato in presenza di particolari condizioni climatiche che potrebbero verificarsi sul territorio regionale;

Visti altresì:

- gli artt. 17 e 59 del R.D. 18.06.1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, il comma 6-bis dell'art. 182, come inserito dal D.L. 24.06.2014 n.91,
- il D.lgs. n.285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada”;
- la Legge N. 353 del 2000 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi “;
- il D.lgs. 267/2000 come da ultimo modificato dal D.L. 20/02/17 n.14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

Acquisita la disponibilità, tramite apposita convenzione, del Distaccamento dei volontari della Protezione Civile Gari 88 di Coreno Ausonio, che sono dotati di un mezzo con un modulo di 450 lt appositamente adibito all'antincendio per l'attività specifica di loro competenza;

Considerato necessario effettuare una efficace azione di prevenzione imponendo il divieto di comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo diretto o indiretto di incendio tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

1. durante il periodo compreso fra il 15 Giugno e il 30 settembre 2020 il divieto di accendere fuochi, utilizzare apparecchi elettrici o a fiamma libera, gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi e/o compiere ogni azione che possa comportare un conseguente pericolo di innesco di un incendio, compreso il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio comunale;
2. durante l'intero anno solare: ai proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni, edificati o non edificati, ubicati nel territorio comunale, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, di procedere a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
 - a) di provvedere periodicamente e con continuità, in particolare durante il periodo estivo, al taglio dell'erba e della vegetazione in genere, alla rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano

ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

b) di tenere pulito il proprio fronte stradale, impedendo la proliferazione dell'erba e di piante infestanti, mediante il taglio delle stesse, con divieto assoluto dell'uso di diserbanti, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10 di profondità;

c) la costante regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

d) di predisporre le necessarie recinzioni, i canali di scolo ed ogni altra opera idonea ad evitare situazioni pregiudizievoli per l'igiene pubblica e per l'ambiente, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, avvertendo che, per la realizzazione delle relative opere, ove previsto, è necessario dotarsi delle opportune autorizzazioni comunali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa edilizia;

e) di predisporre idonee chiusure dei pozzi artesiani;

f) di conservare i terreni stessi costantemente liberi da materiali di scarto, anche di quelli eventualmente abbandonati da terzi. Si ricorda che i proprietari sono comunque responsabili della formazione abusiva di discariche, a meno che i lotti non siano recintati, e che la proprietà dimostri di non avere responsabilità di "colpa attiva" (imprudenza, negligenza, imperizia), "colpa omissiva" (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito. o "culpa in vigilando", (mancata custodia o protezione finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente).

g) a chiunque debba accendere un fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e del comma 6 bis dell'art.182 del D.lgs. 152/2006, la predisposizione di idonei mezzi di spegnimento, se necessario seguendo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

h) ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m. 5,00;

i) ai detentori di casolari, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione non inferiore a m. 10,00 di profondità, come pure i conduttori di mezzi con motore a scoppio destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori ecc.), di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille durante le lavorazioni.

AVVERTE

Gli interventi di pulizia e manutenzione dei luoghi dovranno essere effettuati ciclicamente e, prioritariamente, per il primo intervento, entro e non oltre la data del 30 maggio come da ordinanza sindacale precedente N. 20 del 11.05.2020, avente ad oggetto "Prevenzione rischio incendi e prevenzione incidenti stradali. Obblighi per i proprietari di aree e/o terreni prossimi ad abitazioni, strade, sentieri e vie di comunicazioni.". Dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell'eventuale verbale di contestazione.

Il mancato rispetto della presente ordinanza, nei tempi e modalità degli adempimenti indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto

dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

Gli inadempienti saranno considerati responsabili dei danni che dovessero verificarsi per inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e, indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

INCARICA

gli altri Agenti di Forza Pubblica di far rispettare ed eseguire quanto disposto con la presente ordinanza adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

il Distaccamento dei volontari della Protezione Civile Gari 88 di Coreno Ausonio per le attività d'antiincendio di loro competenza.


DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line, pubblicata in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito sul territorio comunale nonché trasmessa per quanto di competenza alla Stazione Carabinieri di Ausonia (FR):

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e rimarrà in vigore fino a revoca per il periodo d'attuazione.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio -Sezione staccata di Latina- o in via alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Simone Costanzo

Simone Costanzo